



Estratto del verbale della seduta del 17 maggio 2023

DELIBERAZIONE N. 78

Oggetto:

Modifica dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Clementino Vannetti" di Rovereto ed approvazione del testo coordinato dello Statuto medesimo.

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vicepresidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vicepresidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	assente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	assente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Vicepresidente sostituto del Presidente Arno Kompatscher

Ripartizione II – Enti Locali, previdenza e competenze ordinamentali

Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e successive modificazioni contenente norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e s.m.;

Visto l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che prevede che lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale e che essi sono pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L e successive modificazioni con cui viene approvato il regolamento di esecuzione della L.R. n. 7/2005 relativo all'organizzazione generale e all'ordinamento del personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Visti in particolare gli artt. 4 e 26 del suddetto regolamento relativo all'organizzazione generale e all'ordinamento del personale che descrivono le modalità di approvazione degli statuti delle aziende prevedendo che la trasmissione alla Regione degli statuti e delle relative modifiche sia accompagnata dalla deliberazione di adozione dello statuto da parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda e dal parere dei comuni, la cui mancata espressione peraltro non impedisce l'ulteriore corso del procedimento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 31 marzo 2017 con la quale è stato approvato il testo del vigente Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Clementino Vannetti" di Rovereto;

Vista la deliberazione n. 14 di data 17 marzo 2023 del Consiglio di Amministrazione della APSP in oggetto trasmessa con nota prot. RATAA/009185 - A di data 21 marzo 2023, con la quale si provvede a modificare l'art. 7 dello Statuto vigente, in particolare a sostituire il comma 4 recante "I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi" con il seguente: "I consiglieri rimangono in carica per non più di quattro mandati consecutivi.";

Constatato che ai sensi dell'art. 4 dello Statuto in argomento l'ambito principale di attività della APSP "Clementino Vannetti" di Rovereto coincide con il Comune di Rovereto;

Preso atto che la Giunta comunale di Rovereto con deliberazione n. 82 di data 2 maggio 2023 ha espresso il nulla osta, per quanto di competenza, in ordine alla suddetta modifica;

Condivise le modifiche proposte, accertata la regolarità del procedimento seguito per l'approvazione della modifica dello Statuto e ritenuto opportuno, al fine di una maggiore comodità e leggibilità del testo, procedere all'approvazione del nuovo testo statutario comprensivo delle modifiche previste con la deliberazione n. 14 di data 17 marzo 2023 dal Consiglio di amministrazione dell'APSP "Clementino Vannetti" di Rovereto;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di approvare la modifica, in premessa descritta, all'art. 7 dello Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Clementino Vannetti" di Rovereto approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima con deliberazione n. 14 di data 17 marzo 2023 e, nello specifico, la sostituzione del comma 4 con il seguente: "I consiglieri rimangono in carica per non più di quattro mandati consecutivi.";
2. di approvare lo statuto della APSP "Clementino Vannetti" di Rovereto, nel testo coordinato con la modifica sopra citata, composto di n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione;
3. di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza - per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che il nuovo Statuto diventa efficace a decorrere dall'iscrizione dello stesso nel registro delle aziende di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d. lgs 02.07.2010, n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della LR n. 7/2005 e s.m..

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti
firmato digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI ROVERETO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“CLEMENTINO VANNETTI”

ROVERETO

STATUTO

INDICE

Preambolo:

Dalla fondazione degli enti alla trasformazione delle IPAB in APSP	pag. 3
Art. 1 Origini - denominazione - sede	pag. 5
Art. 2 Finalità – attività	pag. 5
Art. 3 Disciplina delle attività – principi di organizzazione e gestione	pag. 6
Art. 4 Ambito territoriale in cui l’Azienda esplica la propria attività	pag. 7
Art. 5 Criteri di accesso ai servizi	pag. 7
Art. 6 Organi dell’Azienda	pag. 7
Art. 7 Consiglio di Amministrazione	pag. 7
Art. 8 Requisiti per la nomina a carica di consigliere	pag. 8
Art. 9 Obbligo dei consiglieri	pag. 8
Art. 10 Competenze del Consiglio di Amministrazione	pag. 8
Art. 11 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	pag. 9
Art. 12 Il Presidente	pag. 10
Art. 13 Il Direttore	pag. 10
Art. 14 Conferimento dell’incarico al Direttore	pag. 11
Art. 15 Organo di Revisione	pag. 11
Art. 16 Personale	pag. 11
Art. 17 Beni patrimoniali indisponibili	pag. 11
Art. 18 Mezzi finanziari	pag. 12
Art. 19 Programmazione economico – finanziaria	pag. 12
Art. 20 Tariffe	pag. 12
Art. 21 Forme di controllo interne	pag. 13
Art. 22 Servizio di Tesoreria	pag. 13
Art. 23 Attività che residuano dopo la liquidazione dell’Azienda	pag. 13

Clementino Vannetti
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

STATUTO

Preambolo

Dalla fondazione degli enti alla trasformazione delle IPAB in APSP

1. L'IPAB "Casa di Soggiorno per Anziani" con sede in Rovereto ha la sua origine dalle donazioni disposte da Giovanni Battista Sannicolò fu Cristiano, morto a Rovereto il 13 maggio 1826, con gli atti di data 11 aprile e 1 maggio 1821 e 9 luglio e 14 novembre 1825.

Tali donazioni ammontanti complessivamente a fiorini d'Impero 10.452,25 furono destinati dal Sannicolò "allo scopo di creare un fondo per aprire nella città di Rovereto una Casa di Riposo per la vecchiaia impotente".

L'Istituto venne aperto nel Castello di Rovereto il 12 febbraio 1833 e fu consegnato in amministrazione alla Congregazione di Carità di Rovereto in forza del decreto capitanale 30 giugno 1833, n. 5918/930. Nell'Istituto furono accolti alcuni vecchi poveri, impotenti, e fu unita una "Casa di custodia per malviventi".

La Congregazione di Carità di Rovereto, agendo in nome e per conto dell'Istituzione amministrata denominata "Ricovero" acquistò il Castello di Rovereto e la fossa adiacente, dall'I.R. Ufficio Demaniale di Trento, con i documenti di compravendita di data 9 marzo 1835 e 23 novembre 1835.

Nel 1859 il Castello fu requisito dall'Autorità militare austriaca.

La Casa di custodia per malviventi fu soppressa ed i venti ospiti del "Ricovero" furono trasferiti nell'Ospedale di Loreto.

In seguito alla costruzione del nuovo Ospedale Civile, nelle adiacenze della Chiesa di Santa Maria, gli ospiti del "Ricovero" furono trasferiti nell'edificio adiacente a quello ospedaliero - la vecchia casa Rosmini - adattata a "Ricovero". Tale trasferimento fu effettuato il 6 agosto 1889.

L' Istituzione assunse, nel tempo, diverse denominazioni quali "Ricovero", "Pio Ricovero", "Ricovero Cittadino", "Ricovero Inabili", "Casa di Ricovero", ma conservò la sua finalità originaria risultante dallo Statuto della Congregazione di Carità, approvato dalla Giunta Provinciale tirolese di Innsbruck il 15 marzo 1903: "La Casa di Ricovero ha lo scopo di accogliere e mantenere gratuitamente onesti poveri cittadini d'ambo i sessi divenuti incapaci, per età o per impotenza, a guadagnarsi il loro sostentamento".

L'Istituzione fu sempre sostenuta dalla beneficenza dei cittadini roveretani fra i quali sono particolarmente da ricordare: Candelpergher Pietro fu Pietro; de Tacchi Gio Batta; Andreotti Enrico Jacob avv. Pietro; de Tacchi bar. Valeriano; de Tacchi Giovanni Battista di Montemaria; bar.ssa Maccarini Evilmara Deidamia vedova del Bar; Valeriano de Tacchi; Ida Giovannini.

Dalla data della fondazione, l'Istituzione fu amministrata dalla Congregazione di Carità di Rovereto trasformata, in base alla legge 3 giugno 1937, n. 847, in Ente Comunale di Assistenza di Rovereto.

In seguito alla deliberazione dell'Ente Comunale di Assistenza di Rovereto di data 29 maggio 1970 n. 18, approvata dalla Giunta Provinciale di Trento in data 16 giugno 1970 sub. n.

14802/3-OP ed in forza della delibera della Giunta Regionale di data 17 febbraio 1971 n. 285 l'Istituzione fu decentrata dall'Ente Comunale di Assistenza ed assunse la denominazione di "Casa di Riposo per Inabili".

Con l'approvazione del nuovo Statuto da parte della Giunta Regionale con delibera n.2789 del 1/12/1972, l'Istituzione modificò la denominazione in "Casa di Soggiorno per Anziani".

In forza della successiva delibera della Giunta Regionale n. 1642 del 28/11/1973 la Fondazione "Famiglia Bernardino Salvetti" venne fusa, mediante incorporazione, nella Casadi Soggiorno per Anziani.

L'immobile presso il quale ha sede l'Istituzione, contraddistinto dalle pp.ff. 1774 e 1776 e dalla p.ed. 2573 in C.C. di Rovereto è stato messo a disposizione della Casa di Soggiorno per Anziani da parte del Comune di Rovereto, con contratto di comodato stipulato il 8/5/1987, fino alla data del 7/5/2017, per essere utilizzato in conformità alle finalità statutarie dell'Istituzione. Nel 1962 l'allora Sindaco dott. Maurizio Monti incaricava il dott. Luciano Girardi di predisporre uno studio di fattibilità di una Casa di Riposo.

Sulla base dell'elaborato il 10 febbraio 1963 il Comune di Rovereto pubblicò il bando per la realizzazione della nuova struttura. Risultò vincitore della gara l'arch. Giorgio Pontara. La nuova opera doveva sorgere nell'isolato formato dalle vie Vannetti, Cesari e Campagnole, "una zona ben inserita nel centro della città".

I criteri ispiratori dell'opera e inseriti nel bando di concorso, prevedevano la realizzazione di una "casa albergo per persone fondamentalmente sane..." un'opera imponente di 39.000 mc. con 286 posti letto complessivi (di cui 16 per l'infermeria) e completamente indipendente.

Il piano finanziario prevedeva un primo stralcio di lavori di lire 240.000.000 mediante mutuo passivo assistito da contributo provinciale, mentre per la spesa restante di lire 311.434.180 era previsto un intervento regionale nella misura del 50% e l'accensione di un mutuo per la parte restante da ammortizzare in 15 anni. (tot. costo Lire 581.434.180)

Il 27 aprile 1964 fu posata la prima pietra; l'evento è ricordato in una pergamena vergata dall'artista Pietro Coelli, nella quale si legge:

"CORAM CANO CAPITE CONSURGE ET HONORA PERSONAM SENIS"

2. L'IPAB "Fondazione Città di Rovereto" trae origine a sua volta da diverse istituzioni:

- l'orfanatrofio maschile: l'Istituzione fu fondata dalla Congregazione di Carità in data 21 aprile 1840, previa approvazione del Capitanato Circolare di Rovereto 26 marzo 1840, n. 3481/316, con lo scopo di fornire gratuitamente, a ragazzi della Città che siano poveri e orfani di uno o di entrambi i genitori, alloggio e mantenimento e una educazione idonea a garantire loro una "onorata sussistenza ed a formarli buoni ed utili cittadini";

- l'orfanatrofio femminile: l'Istituzione ebbe origine dalla disposizione testamentaria 13 settembre 1749 di don Andrea cav. de Vannetti e fu istituita dalla Congregazione di Carità in data 1 settembre 1820, in seguito alla Capitanale sanzione 17 luglio 1819, n. 5826/299, con lo scopo di fornire gratuitamente, a ragazze della Città che siano povere e orfane di uno o di entrambi i genitori, alloggio e mantenimento e una educazione idonea a garantire loro una "onorata sussistenza, ed a formarle buone ed utili cittadine";

- il "Legato Conte Giuseppe Fedrigotti": l'Istituzione fu fondata giusta transazione giudiziale 27 marzo 1838, archiviata il 29 maggio 1839 al n. 67, con lo scopo di erogare, dal 1° gennaio 1913, le rendite a favore del "fondo poveri" della Congregazione di Carità per la "beneficenza elemosiniera";

- il "Lascito Osvaldo e Amalia Alberti": l'Istituzione fu fondata in data 14 novembre 1955, giusta testamento 23 agosto 1913 della signorina Amalia Alberti, con lo scopo di "aiutare una povera vedova di condizione civile non vedova di impiegato ne operaia" e di "mantenere nel convento di S. Croce una fanciulla civile e povera".

L'attività della Fondazione si è sempre rivolta a soggetti ed a bisogni che gravano sulla popolazione presente sul territorio del Comune di Rovereto, a favore di soggetti che si trovino comunque in particolari situazioni di bisogno o di difficoltà.

La Fondazione ha avuto fra gli scopi primari quello di intervenire:

- a sostegno dei minori che vivevano situazioni di particolare disagio e bisogno, pur essendosi in parte esauriti gli scopi originari di assistenza e sostegno ai minori orfani in stato di precarietà economica, per i quali intervengono altre e diverse istituzioni;
- al sostegno ai minori in situazioni di particolare disagio od in condizioni di dimostrato bisogno venivano riservate risorse derivanti dalla gestione del patrimonio della Fondazione, sia al fine di garantire il sostegno economico ed abitativo alle famiglie, sia al fine di sovvenzionare iniziative pubbliche, del privato sociale o delle associazioni, che avessero come obiettivo il miglioramento delle condizioni di difficoltà sociale e soggettiva di minori.

Art. 1 - Origini - denominazione – sede

1. Con origine dalla fusione di due storiche IPAB roveretane - la "Casa di Soggiorno per Anziani" e la "Fondazione Città di Rovereto" - a loro volta frutto di aggregazioni e trasformazioni di vari enti storici, come indicato nel preambolo, è costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7, un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ente pubblico non economico senza finalità di lucro.

2. L'Azienda è denominata "Clementino Vannetti".

3. L'Azienda ha sede legale in Rovereto (Tn), Via Vannetti, n. 6. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto. Può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

4. Il patrimonio della CSA è stato incrementato e modificato nel corso degli anni fino a raggiungere al 31.12.2006 un valore complessivo di euro 3.489.503,75.

5. Il patrimonio della Fondazione Città di Rovereto, incrementato e modificato negli anni raggiunge al 31 dicembre 2006 un valore complessivo di euro 10.753.295,30.

Art. 2 - Finalità – attività

1. L'Azienda, in continuità rispetto alle finalità degli enti dai quali trae origine ed in coerenza con la propria natura istituzionale, ha lo scopo di gestire, senza finalità di lucro e secondo principi di generalità ed imparzialità, servizi sociali e socio-sanitari a favore della popolazione dei comuni dell'ambito territoriale di riferimento indicato all'art. 4, con particolare riguardo ai settori:

- a) dell'assistenza alla popolazione anziana;
- b) dell'assistenza alla popolazione minorile in condizione di disagio;
- c) dell'housing sociale.

2. Nello svolgimento delle proprie finalità l'Azienda:

- a) ispira e orienta la propria attività ad una elevata reattività, intesa come tempestività di risposte alle dinamiche delle condizioni degli utenti;
- b) contribuisce alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
- c) eroga e promuove, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali, socio-sanitarie ed abitative, nel rispetto delle

disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti.

3. In particolare, relativamente agli specifici ambiti di attività di cui al comma 1, opera:
 - a) nel settore dei servizi agli anziani, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, impegnandosi altresì ad attivare servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via via emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza, dei quali gli indirizzi della programmazione locale evidenzino la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza innovative e a carattere sperimentale anche avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche;
 - b) nel settore dei servizi ai giovani, prestando particolare attenzione alle situazioni familiari in difficoltà; una speciale cura sarà destinata a favorire lo studio e l'accrescimento della personalità dei giovani, anche attraverso trasformazioni del patrimonio da adibire al miglioramento delle condizioni di difficoltà sociale e soggettiva dei giovani;
 - c) nel settore dell'housing sociale, concorrendo a fronteggiare l'emergenza abitativa, provvedendo alla gestione degli alloggi in disponibilità e alla costruzione, ristrutturazione di alloggi da concedere in locazione, da destinare ad abitazioni per nuclei in stato di bisogno, con priorità per quelli con la presenza di minori.
4. In generale l'Azienda può svolgere:
 - a) ogni attività strumentale finalizzata alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi, alla valorizzazione del patrimonio ed al finanziamento delle attività in funzione del perseguimento delle finalità istituzionali;
 - b) attività commerciale finalizzata a soddisfare i bisogni primari dell'Azienda, al miglioramento dei servizi, al contenimento delle spese e ad ogni altra iniziativa atta a migliorare la qualità della vita, al benessere e alla convivenza sociale, qualificando e valorizzando il patrimonio in dotazione;
 - c) nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali;
 - d) attività di formazione ed aggiornamento con carattere strumentale rispetto agli scopi di cui al comma 1, avvalendosi di professionalità interne ed esterne all'Azienda e nel rispetto delle vigenti indicazioni normative nazionali e provinciali in merito alla formazione continua in medicina.

Più in generale l'Azienda può svolgere ogni attività utile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 - Disciplina delle attività - principi di organizzazione e gestione

1. Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.
2. L'Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
 - a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
 - b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
 - c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;

- d) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
3. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio-sanitari alla persona, l'Azienda può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze - finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.
4. L'Azienda può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.
5. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Art. 4 - Ambito territoriale in cui l'Azienda esplica la propria attività

L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

- a) quello principale, costituito dal Comune di Rovereto;
- b) quello secondario, costituito dalla Comunità della Vallagarina, può essere inoltre individuato e definito per ciascun servizio per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
- c) quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

Art. 5 - Criteri di accesso ai servizi

Possono accedere ai servizi erogati dall'Azienda tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 3 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

Art. 6 - Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore;
- d) l'Organo di Revisione.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente,

nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata degli enti preposti:

- a) il Comune di Rovereto designa n. 4 consiglieri;
 - b) la Comunità della Vallagarina designa n. 1 consiglieri.
3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni.
 4. I consiglieri rimangono in carica per non più di quattro mandati consecutivi.

Art. 8 - Requisiti per la nomina a carica di consigliere

I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, diservizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.
Si rinvia alla normativa regionale vigente.

Art. 9 - Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.
2. Nel caso in cui un consigliere dell'Azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
3. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.
4. Ove un consigliere risulti assente, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, troveranno applicazione nei suoi confronti le disposizioni normative regionali vigenti.

Art. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:

1. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
2. prendere atto della nomina e della dichiarazione di decadenza dei consiglieri di amministrazione disposta dalla Giunta Provinciale di Trento e delle dimissioni presentate dai consiglieri;
3. eleggere il Presidente;
4. nominare l'organo di revisione;
5. verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
6. definire l'indirizzo politico-strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
8. individuare le attività istituzionali che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale (es. Comuni o Comunità di Valle);
9. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;

11. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
12. verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
13. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
14. accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
15. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del direttore e dei dirigenti;
16. prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
17. deliberare l'accensione di mutui;
18. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
19. costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni;
20. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
21. attivare fusioni con altre aziende;
22. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente;
23. attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
24. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
25. definire la dotazione organica dell'Azienda;
26. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
27. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore e i dirigenti a tempo determinato;
28. affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
29. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per approvare:
 - a) il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
 - b) il bilancio d'esercizio.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
5. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e ai componenti l'Organo di revisione.
6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
7. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene

regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti.

8. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

9. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

10. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.

11. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (almeno tre) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

12. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed è sostituito nel caso di assenza o di impedimento da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente.

Al Presidente spetta:

1. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
2. dare impulso e promuovere le strategie aziendali,
3. nominare il Vice Presidente tra i Componenti del Consiglio d'Amministrazione;
4. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
5. concedere al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
6. autorizzare il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
7. integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
8. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Art. 13 - Il Direttore

1. Il direttore è la figura dirigenziale apicale dell'Azienda ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

3. Al direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in vigore presso l'APSP.

4. E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogeni di procedimenti.

Art. 14 - Conferimento dell'incarico al Direttore

1. Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.

Requisito per l'accesso alla selezione è:

- a) il possesso di laurea di durata almeno quadriennale ovvero di laurea specialistica o laurea magistrale nelle discipline che possono essere specificate dall'avviso di selezione;
- b) un'esperienza professionale almeno quinquennale maturata in qualifiche o profili per i quali era previsto il possesso della laurea di cui al punto precedente presso amministrazioni pubbliche, o in qualifiche dirigenziali o di quadro, individuate nel rispetto della normativa statale in materia, presso aziende pubbliche o private.

Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Art. 15 - Organo di revisione

I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

Art. 16 - Personale

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

2. Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda.

3. L'APSP assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

Art. 17 - Beni patrimoniali indisponibili

1. I beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili indisponibili, destinati in modo diretto all'attività istituzionale.

Ferma la unicità del patrimonio, a seguito della fusione, i beni provenienti da ciascuna delle IPAB originarie rimangono prioritariamente destinati ai diversi soggetti beneficiari con specifico riferimento ai distinti settori di attività, in continuità con la destinazione storica dei diversi cespiti.

2. Dei beni e delle loro specifiche destinazioni è data evidenza nell'inventario.

3. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:

- a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
 - b) eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
 - c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - d) acquisizioni.
4. L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Art. 18 - Mezzi finanziari

1. L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
 - e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
 - g) altre entrate.
2. Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Art. 19 - Programmazione economico-finanziaria

1. L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.
2. Ferma la unicità del bilancio, le strutture delle IPAB di provenienza costituiscono centri di responsabilità e di costo. I risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti per centri di responsabilità, di costo, sono resi pubblici annualmente mediante pubblicazione all'albo dell'Azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.
3. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico nel rispetto della legge e del regolamento regionale.
4. Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'Azienda.

Art. 20 - Tariffe

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio.
2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.
3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Art. 21 - Forme di controllo interne

Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) valutazione della dirigenza;
- d) valutazione e controllo strategico.

Art. 22 - Servizio di tesoreria

L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Art. 23 - Attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda

In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda sono trasferite al Comune di Rovereto.

